

- S T A T U T O -

ASSOCIAZIONE AGENZIE DI VIAGGIO PENISOLA SORRENTINA

oooooooooooo

- ART. 1° -

E' costituita l'Associazione tra le Agenzie di Viaggio della Penisola Sorrentina (Vico Equense, Meta, Piano, S.Agnello, Sorrento, Massalubrense).

- ART. 2° -

SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha per scopo:

- a- la tutela della dignità, del prestigio e del buon nome e la difesa dei diritti della categoria;
- b- la tutela dei valori e dei doveri che informano la professione di agente di viaggio;
- c- la rappresentanza della categoria presso gli organismi statali, regionali, provinciali e locali e presso ogni altra autorità civile ed amministrativa;
- d- la promozione di ogni singola iniziativa finalizzata allo sviluppo ed incremento del turismo nella penisola sorrentina;
- e- la collaborazione con le Aziende di Soggiorno, l'Ente Provinciale per il Turismo, la Regione Campania e l'Associazione Albergatori ed ogni altro Ente, nazionale ed estero, interessato a diffondere le risorse della Penisola sorrentina ed a promuovere

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: A large, stylized signature.
- Middle: A signature that appears to be "D. Costa".
- Bottom: A signature that appears to be "F. T. ...".

re il suo potenziamento;

f- la realizzazione di ogni utile strumento per portare a conoscenza degli associati ogni disposizione legislativa ed amministrativa di interesse singolo e collettivo.

- ART. 3° -

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Possono essere membri dell'Associazione i titolari di Agenzie di Viaggio, di qualunque categoria, la cui sede sia localizzata in uno dei Comuni della Penisola Sorrentina. Essi possono essere rappresentati dai loro legali rappresentanti.

- ART. 4° -

SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha sede provvisoria presso l'Azienda Soggiorno e Turismo di Sorrento.

La sede potrà essere trasferita altrove per deliberazione a maggioranza degli associati.

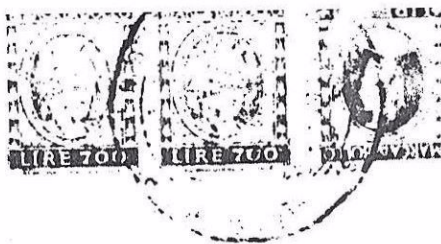
- ART. 5° -

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

A) ASSEMBLEA

1) I soci, in regola con i versamenti delle quote associative, costituiscono l'Assemblea, la quale viene convocata almeno una volta all'anno mediante comunicazione postale, con lettera raccomandata.





2) Essa è presieduta dal Presidente o da un Consigliere.

3) Ogni agenzia associata ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.

4) Il voto in assemblea deve essere sempre palese quando non si tratta di votazione riferentesi a persone.

5) E' necessaria la partecipazione dell'Assemblea della maggioranza assoluta degli iscritti:

- per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- per la determinazione delle quote di iscrizione annuale.

B) PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la associazione nei confronti dei terzi, esegue i deliberati dell'assemblea e dura in carica due anni.

Esso viene eletto tra gli iscritti, a maggioranza semplice, dall'assemblea.

Per la validità della votazione è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti.

C) CONSIGLIO DIRETTIVO

E' composto da due o quattro membri scelti tra gli

iscritti eletti, a maggioranza semplice, dall'assemblea, oltre il Presidente.

E' presieduto dal Presidente il quale nomina, all'atto dell'insediamento, un segretario, scelto tra gli stessi membri del direttivo, che avrà il compito di redigere i verbali, tenere aggiornata la contabilità ed adempiere a tutte le formalità esecutive necessarie.

- ART. 6° -

BILANCIO

All'inizio di ogni anno l'assemblea approva il bilancio dell'anno precedente ed il bilancio di previsione.

Costituiscono proventi dell'associazione:

- le quote degli associati;
- + le donazioni ed i lasciti, in denaro o natura, degli associati o di terzi.

- ART. 7° -

Sono cause di decadenza:

- 1) Le dimissioni;
- 2) La cessazione dell'attività di agente di viaggio;
- 3) La trasgressione a quanto liberamente determinato dall'assemblea;
- 4) La violazione dei valori e dei doveri di cui alla lettera b) dell'art.2.



La declaratoria della decadenza spetta al Consiglio Direttivo.

Avverso quest'ultimo è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, all'assemblea che deve essere convocata entro 15 giorni dalla ricezione del ricorso.

Le decisioni assunte dall'assemblea a maggioranza assoluta dei presenti, sono definitive.

- ART. 8° -

La durata dell'Associazione è fissata fino al trentuno dicembre 2001,

salvo proroga per un tempo da stabilirsi, con deliberazione dell'Assemblea.

*Spazio riservato per
7 + ...
Benedetto Sgarbi
Gianni Cuccia
Domenico
Vittorio*

A. R. ...
